

## EUDR: PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE E TEMPISTICHE

In data 21 ottobre 2025 la Commissione Europea ha presentato una [proposta](#) per la modifica del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) con misure mirate per garantire un'agevole attuazione dello stesso e semplificare gli obblighi di dichiarazione per alcuni operatori.

### Tempistiche

Se la proposta verrà adottata:

- Il regolamento EUDR diverrà **applicabile il 30 dicembre 2026 per le micro e piccole imprese;**
- per le **aziende grandi e medie, la data di applicazione rimane il 30 dicembre 2025, ma**, per garantire un'implementazione graduale delle norme, le stesse beneficeranno di un **periodo di transizione (grace period) di sei mesi per i controlli e l'applicazione.**

Quindi, solo a partire dal **30 giugno 2026** saranno pienamente operativi gli obblighi per le autorità competenti. Fino a tale data, le autorità potranno emettere **"warnings"** accompagnati da raccomandazioni, ma non potranno ancora irrogare sanzioni.

### Proposte di semplificazione

La Commissione ha proposto inoltre che:

- Gli **operatori e i commercianti a valle non** siano **più tenuti a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza.** Sarà necessaria quindi una sola presentazione nel sistema informatico dell'EUDR all'ingresso sul mercato per l'intera catena di approvvigionamento. Gli obblighi di comunicazione rimarrebbero in capo agli operatori che immettono per primi i prodotti sul mercato.

Uno degli interventi più rilevanti riguarda infatti l'introduzione di una **nuova categoria di "downstream operators"**, ossia imprese a valle che commercializzano o trasformano prodotti e materie prime già immessi sul mercato dell'UE da altro operatore. Per tali operatori, così come per i trader, viene eliminato l'obbligo di effettuare o verificare l'esecuzione della dovuta diligenza, nonché quello di presentare le relative dichiarazioni, con una conseguente riduzione significativa delle interazioni con il sistema informatico EUDR.

Rimane tuttavia per gli **operatori downstream e trader non PMI l'obbligo di registrarsi nella piattaforma, nonché per tutti** (sia PMI sia non PMI) l'obbligo di **garantire la raccolta e la trasmissione dei codici di riferimento ("reference number" o "declaration identifier")**, al fine di assicurare la tracciabilità dei prodotti.

**N.B.** In considerazione di quanto sopra, le fave di cacao avrebbero bisogno di una sola dichiarazione di dovuta diligenza da presentare da parte dell'importatore che le immette sul mercato dell'UE, ma i

produttori a valle di prodotti di cioccolato non saranno tenuti a presentare una nuova dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informatico;

- I **micro e piccoli operatori primari** stabiliti in Paesi classificati a basso rischio presenterebbero solo una semplice **dichiarazione una tantum nel sistema informatico dell'EUDR**. Quando le informazioni sono già disponibili, ad esempio in una banca dati di uno Stato membro, gli operatori non devono intervenire direttamente nel sistema informatico.

Tale dichiarazione riporterà informazioni essenziali sulle attività produttive, come la geolocalizzazione o l'indirizzo dei terreni di provenienza dei prodotti, e genererà un "*declaration identifier*" univoco da trasmettere lungo la catena commerciale.

Tale semplificazione sostituisce la precedente necessità di presentare regolarmente dichiarazioni di dovuta diligenza.

### **Prossime tappe**

Il Parlamento europeo e il Consiglio discuteranno ora della proposta della Commissione. Dovrebbero adottare formalmente la modifica mirata del regolamento dell'UE sulla deforestazione entro la fine del 2025.

**Per saperne di più e avere assistenza scrivi a [consulting@nord-ovest.com](mailto:consulting@nord-ovest.com)**

